



Ambito Territoriale Sociale IX

COMITATO DEI SINDACI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI JESI

Deliberazione numero 17 data 20/04/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ PAIDES PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI IN FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA 0-8 ANNI

L'anno duemilasette nel giorno venti del mese di aprile alle ore 9.00 presso la Sala Conferenza Fondazione del Comune di Jesi (An) si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Jesi giusta convocazione prot. n. 12502 del 10/04/2007.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni:

Voti	Comune	Rappresentante	Presente	Voti	Comune	Rappresentante	Presente
31	Jesi	Cingolani Paolo	si	13	Montecarotto	Mazzarini Mirella	si
13	Apiro		no	13	Monte Roberto	Trillini Michele	si
13	Belvedere O.	Moriconi Monica	si	13	Morro d'Alba	Spadoni Simone	no
17	Castellbellino	Trillini Michele (delegato)	si	13	Poggio S.Marcello		no
17	Castelplanio	Roberto Ragaini	si	13	Poggio S. Vicino		no
17	Cingoli		no	13	Rosora		no
17	Cupramontana		no	13	San Marcello		no
17	Filottrano	Cusini Franco	si	13	San Paolo di Jesi	Barcaglioni Sandro	si
17	Maiolati Spontini	Bucciarelli Manolo	si	17	S.M. Nuova		no
13	Mergo	Cingolani Paolo (delegao)	si	13	Staffolo	Fidecicchi Sandro	si
13	Monsano		no				

E' presente l'assessore della Comunità Montana "Esino Frasassi" Massimo Del Moro

Assistono il Coordinatore dell'Ambito Territoriale IX, dott. Riccardo Borini ed il Vice Segretario del Comune Capofila, dott. Mauro Torelli

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta

Il Comitato prende in esame l'oggetto sopraindicato

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ PAIDES PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI IN FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA 0-8 ANNI

IL COMITATO DEI SINDACI

Richiamata la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 6 del 23 febbraio 2007 in forza della quale è stata approvata la nuova convenzione con la Cooperativa Sociale Cooss Marche di Ancona per la regolamentazione dell'inserimento di minori nella Comunità educativa e di pronta accoglienza sita nel Comune di Cupra Montana, oggi denominata "La volpe e la rosa" (già "il Sentiero") ;

Rilevato che la convenzione in oggetto (formalizzata con atto Rep. n. 1501 del 31 marzo 2007) prevede l'inserimento in Comunità di minori di età superiore ad 8 anni;

Considerato che, attualmente, non risultano attivate convenzioni per la fascia di età inferiore, pur essendosi reso necessario, nel corso degli anni e per una pluralità di casi, il reperimento urgente di soluzioni di pronta accoglienza;

Atteso che, in base alla L.R. 20 del 6 novembre 2002 ("Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale") l'unica struttura del territorio organizzata per accogliere minori in fascia di età inferiore ad 8 anni è la Comunità Paides di Jesi, gestita dalla Associazione Oikos Onlus di Jesi;

Preso atto che la Comunità in questione è regolarmente autorizzata in base al Decreto dei Dirigenti dei Servizi la Cittadino del Comune di Jesi n. 13 del 9 luglio 2005;

Vista la lettera prot. n. 442.06 del 3 aprile 2006 con la quale l'Associazione Oikos ha confermato la disponibilità a stipulare una convenzione con l'Ambito Territoriale IX finalizzata a garantire la pronta accoglienza di minori di età inferiore ad 8 anni;

Considerato che, in forza del Regolamento regionale n. 4 del 27 dicembre 2006 (modificativo del Regolamento regionale n. 1 dell'8 marzo 2004) la capacità ricettiva delle Comunità per minori è fissata, di norma, fino ad 8 unità di età compresa tra i 3 e i 17 anni al momento dell'ingresso. Possono essere accolti minori con età inferiore ai 3 anni, al momento dell'ingresso, solo in caso di emergenza e per esclusiva disposizione del Tribunale per i minorenni o dei servizi invianti. La permanenza dei minori di 3 anni nella Comunità deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di una famiglia affidataria o di una comunità familiare. Nella comunità di norma vengono accolti minori residenti o dimoranti nelle Marche.

Visto lo schema di convenzione predisposto dagli Uffici, da cui deriva un costo complessivo a carico dei Comuni dell'Ambito pari ad €5.000,00 per il periodo luglio/dicembre 2007;.

Atteso che, in analogia a quanto previsto per la citata Convenzione in essere per la Comunità di Poggio Cupro, la durata del rapporto con l'OIKOS è stabilita, salvo proroga, sino alla data del 31 dicembre 2007, in attesa dell'attivazione dell'Azienda Consortile per la gestione dei servizi sociali;

Rilevato che la stipula della convenzione con l'Associazione Oikos, in aggiunta a quella già operativa con la Cooperativa Cooss Marche, consente la copertura programmata delle esigenze di accoglienza dei minori per l'intera fascia di età 0-17 anni;

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di convenzione tra Associazione Oikos e Ambito Territoriale IX per la regolamentazione dell'inserimento di minori di età compresa tra 0 e 8 anni nella Comunità Paidés sita nel territorio del Comune di Jesi.
- 2) Di prevedere una durata della Convenzione pari a mesi 6, salvo proroga, in attesa dell'attivazione dell'Azienda Consortile per la gestione dei servizi sociali;
- 3) di dare mandato al Comune capofila di Jesi di procedere all'adozione dei provvedimenti attuativi della presente decisione.

BOZZA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI JESI, IN RAPPRESENTANZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE IX E L'ASSOCIAZIONE "OIKOS" - ONLUS PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INSERIMENTO DI MINORI NELLA COMUNITÀ EDUCATIVA DI PRONTA ACCOGLIENZA DI JESI (PAIDES)

VISTA

La necessità di dotarsi di apposita convenzione per l'inserimento in comunità educativa per i minori di età compresa tra i 3 e gli 8 anni ed eventualmente anche di quelli compresi tra 0 e 3 anni in una comunità con all' interno un progetto "mamma-bambino";

CONSIDERATO

Che sul territorio dell'Ambito Territoriale IX è presente da anni una comunità educativa per minori gestita dall'Associazione "OIKOS" ONLUS di Jesi

DATO ATTO

che l'OIKOS ha esperienza pluriennale nella gestione di strutture per minori, ed è in possesso della professionalità per poter garantire una gestione ottimale del servizio; con il presente atto da valere nei migliori modi di legge,

CHE

L'OIKOS dispone della autorizzazione al funzionamento della comunità educativa e di pronta accoglienza di Jesi

TRA

L'OIKOS con sede in Jesi – Piazza Federico II n. 8
- P.IVA 01318330428 nella persona del Presidente Legale rappresentante pro-tempore Don Giuliano Fiorentini, nato a Cupramontana il 17/10/1957 ;

E

il Comune di JESI , in rappresentanza dei Comuni dell'Ambito territoriale IX (APIRO, BELVEDERE, CASTELBELLINO, CASTELPLANIO, CINGOLI, CUPRAMONTANA, FILOTTRANO, MAIOLATI SPONTINI, MERGO, MONSANO, MONTECAROTTO, MONTEROBERTO, MORRÒ D'ALBA, POGGIO SAN VICINO, POGGIO SAN MARCELLO, ROSORA, SANTA MARIA NUOVA, SAN MARCELLO, SAN PAOLO DI JESI, STAFFOLO) rappresentati dal Dirigente del Servizio Servizi per la persona e la famiglia Dott. Mauro Torelli del Comune di Jesi il quale agisce in tale sua qualità in nome e per conto e nell'interesse dei Comuni medesimi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Il Comune di Jesi, in qualità di Ente capofila dei Comuni dell'Ambito territoriale IX si impegna ad utilizzare la struttura che verrà gestita dall'OIKOS per la accoglienza dei minori come previsto dalla L. 184/83 e succ. mod. ed integr. La struttura ha una capacità ricettiva di 10 (dieci) posti letto, di cui 8 (otto) utilizzati quale Comunità Residenziale e 2 (due) utilizzati per Comunità di Pronta Accoglienza. In riferimento ai posti relativi alla Comunità Educativa, l'OIKOS potrà accogliere minori provenienti da qualsiasi Comune. L'accoglienza viene limitata a minori di ambo i sessi, in età compresa, al momento dell'ammissione, tra i 3 anni e gli 8 anni e tra 0 e 3 anni (con progetto mamma-bambino).
- 3) La Comunità di Pronta Accoglienza Residenziale fornirà disponibilità immediata, con reperibilità telefonica nell'arco delle 24 ore, esclusivamente in relazione al posto riservato e disponibile per i Comuni dell'ambito territoriale IX a quei minori aventi le caratteristiche espresse all'art. 2, segnalati

dall'Autorità Giudiziaria competente ed inviati alla Comunità in forza di ordinanza sindacale; il Responsabile della Comunità comunicherà l'avvenuta ammissione al servizio inviante. L'Oikos si impegna altresì, nei casi di minori ritrovati in stato di abbandono e non ancora affidati ad un servizio sociale territoriale (sono esclusi i casi di minori con affido al servizio sociale territoriale e i minori allontanati d'urgenza dall'autorità giudiziaria da inserire nella Comunità Educativa) a mettere a disposizione un operatore durante l'orario notturno (ore 20/ore 8), per accompagnare il minore in comunità dal locale ufficio di polizia o comando dei carabinieri, munendosi della ordinanza sindacale di affido; analogo servizio sarà effettuato nei giorni festivi, a pagamento, secondo il vigente tariffario per gli educatori di cooperative sociali.

- 4) L'OIKOS utilizzerà le proprie strutture autorizzate (Jesi e Osimo) per l'accoglienza, servizi e personale, garantendo inoltre prestazioni essenziali comprese le spese mediche e sanitarie (solo nel caso di minori in stato di abbandono e non ancora affidati ad un servizio sociale territoriale; una volta definito l'affido, le spese mediche sono a carico dell'ente affidatario) ed attività diverse in attuazione, del programma di seguito esposto nelle sue linee generali:
- accoglienza e soddisfacimento dei bisogni primari (alloggio, vitto, vestiario, igiene);
 - accertamenti sanitari, entro 48 ore dall'arrivo, per i minori trovati In stato di abbandono e non ancora affidati ad un servizio sociale territoriale, volti ad assicurare le condizioni fisiche, la prevenzione e la profilassi di malattie infettive diffuse e parassitarie, eventuali terapie farmacologiche urgenti;
 - osservazione sistematica come strumento di approccio teorico ai problemi personali del minore accolto e di relazione con il gruppo;
 - raccolta del maggior numero di informazioni, attraverso colloqui individuali con l'operatore e l'eventuale aiuto del traduttore, relative al momento dell'abbandono, alla famiglia d'origine ed alla presenza di parenti o persone di riferimento sul territorio italiano;
 - prima definizione di un quadro psicologico del minore sulla base del suo vissuto e delle sue condizioni attuali;
 - verifica dell'inserimento con il Servizio Sociale territorialmente competente e definizione di un Piano socio-educativo-assistenziale adeguato e risolutivo dell'emergenza;
 - eventuale trasmissione della scheda al Comitato per i minori stranieri non accompagnati;
 - verifica e monitoraggio periodico del servizio e degli inserimenti effettuati con i competenti uffici comunali e della ASL ;
- 5) L'assistenza sanitaria al minore viene garantita dal S.S.N. dove ha sede la struttura, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia (le spese se le accolla il servizio affidatario che poi si rifarà sulla famiglia).
- 6) L'OIKOS si impegna a stipulare a favore dei minori assistiti, idonea assicurazione al fine di coprire la responsabilità civile per danni provocati a terzi nell'espletamento delle attività oggetto del contratto.
- 7) L'onere a carico dei Comuni, computato sulla disponibilità degli 8 (otto) posti, viene così fissato: quota pro-capite giornaliera per posto occupato bambini sino al compimento del 6° anno Euro 99,00 o Euro 140,00 con progetto mamma-bambino ,IVA se ed in quanto dovuta; quota pro-capite giornaliera per posto occupato bambini da 6 a 8 anni euro 90,00 o Euro 125,00 con progetto mamma-bambino , Iva se e in quanto dovuta. A partire dal 1° gennaio di ogni anno successivo a quello della stipula della convenzione la quota della retta giornaliera e dei compensi dovuti per la riserva di 1 (un) posto per gli interventi di urgenza, di cui al successivo articolo 8, verrà adeguata sulla base della variazione dell'indice Istat rilevato nei dodici mesi precedenti. Il pagamento della quota giornaliera per gli otto posti della Comunità è dovuto dal Comune inviante il minore e dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura relativa ai giorni di

permanenza, mediante accredito sul conto corrente bancario che verrà indicato nelle singole fatture. In caso di ritardo nel pagamento verranno corrisposti interessi legali composti. Per giorno di presenza si intende il giorno in cui il minore consuma almeno un pasto in comunità. In caso di ricovero ospedaliero del minore il Comune inviante, per la conservazione del posto, riconoscerà all'OIKOS il 95% della retta giornaliera.

I minori affidati al servizio sociale territoriale, quindi non in stato di abbandono, verranno inseriti in comunità solo dopo che il Comune avrà deliberato l'impegno di spesa. Per quelli in stato di abbandono la delibera dell'impegno di spesa dovrà arrivare entro una settimana dall'inserimento d'urgenza, pena la dimissione del minore.

- 8) L'OIKOS si impegna a riservare 1 (un) posto nella Comunità di Pronta Accoglienza Residenziale con la formula del "vuoto per pieno" (con tale formula si intende che al momento dell'effettivo inserimento di un minore, si assicura comunque la disponibilità ai Comuni dell'Ambito IX, di effettuare ulteriori inserimenti) dal momento della stipula della presente convenzione. Al fine di assicurarsi tale riserva, il Comune capofila dell'Ambito territoriale IX si impegna a corrispondere annualmente all'Oikos la somma complessiva di € 10.000,00 (+ Iva se e in quanto dovuta). Il riparto della spesa tra i Comuni dell'Ambito IX è determinato sulla base della popolazione minorile della fascia di età 0-8 anni residente nell'ambito territoriale IX alla data del 31.12.2005.

La somma dovuta per la riserva del posto in parola sarà corrisposta per il 60% entro il 31 Dicembre di ogni anno a seguito di ricevimento fattura ed il saldo entro il 31 Luglio dell'anno successivo.

- 9) Il periodo di permanenza del minore nella struttura di Pronta accoglienza è di mesi 2 (due) salvo proroga (mensile) resa necessaria per l'ultimazione del Piano socio-educativo-assistenziale, fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, ma con verifica periodica ogni 30 gg. L'Oikos si riserva la possibilità di provvedere tempestivamente alla dimissione del minore quando si verificassero situazioni (singoli episodi o dinamiche) pericolose per il soggetto stesso, per gli altri ospiti o per gli operatori della struttura o di reiterata trasgressione delle regole della Comunità, dopo aver preventivamente avvisato il Servizio Sociale competente. Il trasferimento del minore in altra struttura, per la conclusione del progetto o per la dimissione anticipata, dovrà avvenire ad opera ed onere del Comune inviante.
- 10) il presente contratto, della durata di mesi 6 (a far data dal momento della sottoscrizione della convenzione) cesserà automaticamente di avere efficacia il giorno successivo alla sua scadenza salva la volontà congiunta delle parti, da esprimere per iscritto, entro 3 mesi dalla scadenza, di prorogare agli stessi patti e condizioni per un ulteriore periodo di 1 (uno) anno. Si intenderà risolto di diritto nel caso che i Comuni invianti ed il Comune capofila dell'Ambito territoriale IX non ottempereranno ai pagamenti nei modi e termini di cui ai precedenti articoli. Le parti si riservano annualmente di verificare la possibilità di variazione del numero dei posti riservati con conseguente revisione degli impegni finanziari.
- 11) Le controversie che dovessero sorgere tra l'Oikos ed i Comuni dell'Ambito territoriale IX saranno devolute al giudizio insindacabile di un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle parti in contrasto e da un Presidente indicato dal Presidente del Tribunale di Ancona.
- 12) Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno essere recapitate presso la sede legale dell'Oikos.
- 13) Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso e le spese faranno carico alla parte che provvedere alla registrazione. In ogni caso il contratto verrà registrato a tassa fissa poiché il corrispettivo previsto rientra nella sfera di applicazione della Legge n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai soli fini fiscali il corrispettivo annuale del presente contratto viene stabilito di comune accordo tra le parti in €10.000,00 (diecimila ,00).
- 14) Si allegano alla presente la Carta dei Servizi e il Tariffario in vigore dal 01 gennaio 2007 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

PER IL COMUNE DI JESI IN RAPPRESENTANZA DEI COMUNI DELL'AMBITO
TERRITORIALE IX

Il Dirigente del Servizio Affari generali e Servizio Servizi al cittadino
(Dott. Mauro Torelli)

PER L'OIKOS

Il Presidente
(Don Giuliano Fiorentini)

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IX

Riparto Convenzione Comunità Educativa "Paides" - OIKOS anno 2007 (luglio /dicembre)

Costo riserva posto vuoto per pieno €5.000,00

	Pop. 0-8 anni 2005	€5.000,00
APIRO	156	€98,56
BELVEDERE	146	€92,24
CASTELBELLINO	374	€236,29
CASTELPLANIO	260	€164,27
CINGOLI	811	€512,38
CUPRAMONTANA	364	€229,97
JESI	2874	€1.815,77
FILOTTRANO	766	€483,95
MAIOLATI	477	€301,36
MERGO	95	€60,02
MONSANO	253	€159,84
MONTECAROTTO	163	€102,98
MONTEROBERTO	226	€142,78
MORRO D'ALBA	63	€39,80
P.S.MARCELLO	16	€10,11
P.S. VICINO	20	€12,64
ROSORA	132	€83,40
S.M. NUOVA	155	€97,93
S.PAULO DI JESI	53	€33,48
SAN MARCELLO	337	€212,91
STAFFOLO	173	€109,30
Totale	7914	€5.000,00

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.F.
CINGOLANI PAOLO

IL SEGRETARIO
TORELLI MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune di Jesi e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Jesi, lì

IL SEGRETARIO
Dott. MAURO TORELLI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale IX : www.comune.jesi.an.it/ambito9

La presente copia è conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, lì

IL SEGRETARIO
Dott. MAURO TORELLI
